



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE SECONDA

Il Giudice Designato, dott.ssa Monica Attanasio,
sulla domanda proposta da Mion Luca ai sensi dell'art. 74 CCI pronuncia il seguente

DECRETO

Mion Luca ha presentato domanda di apertura della procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI.

Premessa la competenza per territorio di questo Giudice, in quanto il sig. Mion risiede [REDACTED], e quindi in Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona, va osservato che il sig. Mion è socio di Mion Mobili S.n.c. di Sorio Sabrina & C. (già Mion Mobili S.n.c. di Mion Luca & C.), società cancellata dal registro delle imprese in data 5 giugno 2015. Sebbene tale cancellazione non comporti l'applicazione dell'art. 33 CCI in quanto avvenuta, non per cessazione dell'attività, ma per trasferimento della sede legale all'estero, può tuttavia ritenersi che la società sia ormai priva dei requisiti dimensionali richiesti per l'accesso alle procedure maggiori, e che quindi il Mion non possa essere assoggettato a liquidazione giudiziale per estensione ai sensi dell'art. 256 CCI. Ed invero, per quanto l'indebitamento complessivo del sig. Mion sia pari ad € 538.841,95, la maggior parte dei suoi debiti è di natura personale, sì che quelli sociali, di cui è chiamato a rispondere nella qualità di socio illimitatamente responsabile, non superano la soglia stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 1, CCI (cfr. la tabella di pag. 10 della relazione particolareggiata); quanto all'attivo, gli immobili sede della società erano di proprietà del Mion e non della società, e gli stessi sono stati comunque pignorati nel 2016 e venduti in sede esecutiva nel 2018, mentre le ultime rimanenze, già valorizzate in 868 mila euro al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile, ma di cui il gestore della crisi segnala la verosimile inattendibilità, stante la diffusa prassi, nel settore di attività, di tenere a bilancio rimanenze di magazzino al valore storico), nell'anno 2015, a seguito del trasferimento della



sede in Albania, furono inviate a Tirana con l'intento di proseguire l'attività commerciale in quella città, ma andarono poi perdute in quanto il Mion rimase vittima di un'attività truffaldina (v. i documenti depositati con la memoria del 13 dicembre 2022); la perdita degli immobili sede della società e della merce residua rendono, infine, plausibile la cessazione dell'attività, ulteriormente confermata dal fatto che nel 2020 il Mion ha lavorato per circa 4 mesi come lavoratore dipendente, e, salvo che per questo breve periodo, egli risulta da tempo privo di redditi.

Sussiste, poi, lo stato di sovraindebitamento: a fronte di un'esposizione debitoria complessiva superiore ai 500 mila euro, il ricorrente è, come detto, privo di redditi e proprietario di beni immobili (in particolare un appartamento con garage in Negrar di Valpolicella e la nuda proprietà di due bilocali e un'autorimessa in Sant'Ambrogio di Valpolicella) e mobili (due autovetture), il cui valore non è sufficiente a coprire l'entità del passivo.

Per risanare tale situazione di sovraindebitamento, il Mion propone di mettere a disposizione dei creditori non l'appartamento di Negrar, [REDACTED] che è attualmente oggetto di procedura esecutiva, con ultima asta fissata al prezzo di € 168.750,00, ma altro appartamento sito nel medesimo stabile, di proprietà della madre e del valore stimato di € 178.000,00; un ulteriore apporto esterno è poi rappresentato dal diritto di usufrutto sugli immobili di Sant'Ambrogio, anch'esso messo a disposizione dei creditori dalla madre del sig. Mion, sì da consentire la vendita dell'intera proprietà. Resterebbero invece escluse dalla cessione le due autovetture, di nullo valore in quanto immatricolate rispettivamente nel 1999 e nel 2000, ed una in comproprietà con la madre. La proposta che il ricorrente rivolge ai creditori, come da ultimo modificata con memoria depositata in data 24 febbraio 2023, è, pertanto:

- di pagamento integrale delle spese della presente procedura;
- di pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2770 c.c. maturati nella procedura esecutiva;
- di pagamento integrale del credito privilegiato di Siena SPL, munita di ipoteca di primo grado;
- di pagamento parziale, nei limiti della capienza dei beni di proprietà del Mion, del credito ipotecario di Agenzia delle Entrate Riscossione;



- di pagamento parziale dei crediti già privilegiati (ivi inclusa la quota degradata in chirografo del credito ipotecario di Agenzia delle Entrate Riscossione), nella misura indicata del 23,82%, ovvero del 27,61% in caso di mancata nomina del Commissario Giudiziale ;
- di pagamento parziale, nella misura del 7,81%, dei crediti chirografari *ab origine*.

Conseguentemente, i creditori sono divisi in quattro classi (la prima relativa ai crediti cd. “prededucibili” in seno alla procedura esecutiva immobiliare, la seconda ai crediti ipotecari, con soddisfazione in misura pari a quella stimata in ipotesi di alternativa liquidatoria, la terza dei crediti privilegiati degradati in chirografo, e la quarta dei crediti originariamente chirografari), di cui, peraltro, le prime due sono classi meramente descrittive, in quanto prive del diritto di voto ai sensi dell’art. 79, comma 1, CCI.

Tanto premesso, e ritenuta altresì la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda – fatta oggetto di specifica valutazione nella relazione particolareggiata –, nonché la presenza di risorse esterne che aumentano, come richiesto dall’art. 74, comma 2, CCI, la soddisfazione dei creditori in misura apprezzabile (all’uopo considerato non tanto il maggior valore stimato per l’appartamento di Negrar di proprietà della madre rispetto a quello posto in vendita in sede esecutiva, ma, soprattutto, la possibilità, offerta dall’apporto cui la sig.ra Righetti si è impegnata, di porre in vendita gli immobili di Sant’Ambrogio per l’intero, con conseguente incremento del relativo ricavato e riduzione dei tempi di vendita), la procedura di concordato minore di Mion Luca può essere aperta.

Va infine escluso che nella fattispecie sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell’art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; si tratta di concordato liquidatorio e non in continuità; nonostante sia disposta la sospensione generalizzata delle procedure esecutive, non appare riscontrabile un pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario)

P.Q.M.

Visto l’art. 78 CCI

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di MION LUCA, nato a Negrar (VR), il 24.06.1965 e residente  CF MNILCU65H24F8611;



Dispone che il gestore della crisi, avv. Nicola Sordi, provveda, entro il 15 marzo 2023, a comunicare la proposta, la memoria del 23 febbraio 2023 ed il presente provvedimento a tutti i creditori, a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Dispone che in tale comunicazione il gestore della crisi indichi i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ed inviti i medesimi creditori ad indicare nella comunicazione di adesione o mancata adesione alla proposta un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, con l'avvertenza che, in difetto, si provvederà alle stesse mediante deposito in cancelleria.

Assegna ai creditori termine di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione del gestore della crisi di cui al punto precedente per far pervenire al medesimo gestore della crisi, all'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato nella comunicazione del gestore, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendoli che la mancata comunicazione nel termine assegnato e con le modalità stabilite sarà considerata come consenso alla proposta.

Dispone che, non appena scaduto il termine per l'espressione del voto, il gestore della crisi depositi una relazione sull'esito del voto, unitamente alle dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, prendendo motivata posizione riguardo a queste ultime.

Dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Dispone che, a cura del gestore della crisi, il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona;
- sia trascritto nei registri immobiliari sui beni immobili di cui la proposta prevede la cessione (e quindi anche su quelli della sig.ra Righetti).

Avverte il debitore che dalla data del presente decreto e sino alla data dell'omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazioni possono essere compiuti solo previa



autorizzazione del giudice, pena l'inefficacia nei confronti dei creditori anteriori alla data di pubblicazione del decreto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi, all'OCC e al Giudice dell'esecuzione immobiliare n. 386/2018 R.G. e.imm.

Così deciso in Verona, 9 marzo 2023

Il Giudice

Dott.ssa Monica Attanasio

Copia analogica di provvedimento emesso telematicamente in cancelleria
oggi 10/03/2023
irene armenio - funz-giud.



